



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS N. 231 – 8 GIUGNO 2001 - PARTE SPECIALE

POTENZA CALCIO S.R.L.

STAGIONE SPORTIVA

2026/2027

Per accettazione

Amm.Delegato del "Potenza Calcio S.r.l."

POTENZA CALCIO SRL
Viale G. Marconi n.179
85100 POTENZA (PZ)
C.F./P.IVA 01865090763
Numero REA PZ-144369

Nicola Macchia

Avv. Pamela Montanarella

Codice Modulo	Descrizione Modulo	Data Emissione	Ultima Revisione	Stato Revisione	Note / Riferimenti
mod-02	Parte Speciale Modello 231/2001	20/07/2026	REV.00/07.2026	☒ Approvato ☐ In attesa ☐ Da aggiornare	Sostituito il vecchio modulo



La presente **PARTE SPECIALE DEL MODELLO 231** è composta da più sezioni distinte. Ciascuna parte si riferisce ad una specifica famiglia di reati presupposto previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

Struttura della Parte Speciale e Molteplicità di sezioni:

Ogni capitolo o sezione gestisce una categoria di reato (ad esempio, reati contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati ambientali o di sicurezza sul lavoro).

Ogni parte speciale definisce i comportamenti vietati e le procedure di controllo specifiche adottate e/o da adottare per prevenire quel determinato rischio.

Aggiornamento continuo e modifica delle forme di prevenzione del rischio:

Le nuove parti speciali vengono di volta in volta aggiunte e/o modificate, ogni qualvolta il legislatore introduce nuovi reati presupposto di cui al Decreto 231.



PARTE SPECIALE – INTRODUZIONE GENERALE

La presente Parte Speciale costituisce l' integrazione della Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (di seguito "Modello") adottato dalla Società Potenza Calcio S.r.l. (di seguito la "Società"), ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Mentre la Parte Generale descrive i principi informatori, la funzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV) e il sistema disciplinare, la Parte Speciale, ovvero le singole Parti Speciali hanno lo scopo di:

Identificare i processi:

Mappare le attività aziendali nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati.

Fornire regole comportamentali:

Definire protocolli per prevenire condotte illecite.

Tracciare i controlli: Individuare le procedure di verifica e i flussi informativi verso l'OdV.

Articolazione in Sezioni:

Il legislatore ha esteso nel tempo la responsabilità amministrativa delle società a una pluralità di fattispecie criminose. Per garantire massima chiarezza ed efficacia operativa, la presente Parte Speciale è strutturata in singole sezioni autonome (denominate "Parti Speciali").

Ogni sezione è dedicata a una specifica categoria di "Reati Presupposto" considerata rilevante per la

[pag. 3](#)



Società a valle dell'attività di Risk Assessment.

Nello specifico, la Parte Speciale si articola nei seguenti moduli:

Parte Speciale 1:	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Parte Speciale 2:	Reati Societari e Reati di market abuse
Parte Speciale 3:	Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Parte Speciale 4:	Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite
Parte Speciale 5:	Reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Parte Speciale 6:	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Parte Speciale 7:	Delitti di criminalità organizzata
Parte Speciale 8:	Reati ambientali
Parte speciale 9:	Corruzione tra Privati
Parte Speciale 10:	Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
Parte Speciale 11:	Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa
Parte Speciale 12:	Reati Tributari



**Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D. Lgs. 8
giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -1-

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione



INDICE

PARTE SPECIALE -1-

1.	LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001).....	3
2.	PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -1.....	5
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	6
4.	REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.....	7



1. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la società e la P.A.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale in cui opera Potenza Calcio per i seguenti reati:

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con riferimento a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Ai sensi dell'art. 320 c.p. ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"), le disposizioni di cui all'art. 318 e all'art. 319 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Questa fattispecie si realizza nei casi di comportamenti finalizzati alla corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. La norma sanziona anche colui che dà o promette l'utilità.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis)**

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850
P.IVA/C.F. 04865090763 / REA PZ - 144369 / Codice SDI: KRRH6B9

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente



avanzatagli. Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati i soggetti previsti dall'art. 322-bis, c.p.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Al contempo è punita la controparte responsabile della promessa o dazione di denaro o altra utilità.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti,

procura a sé o ad altri un ingiusto profitto o altrui danno.
POTENZA CALCIO S.p.A. - VIA C. MARCONI 170 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850

Tale ipotesi risulta aggravata se la frode informatica è commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.
POTENZA CALCIO S.p.A. - VIA C. MARCONI 170 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850



ente pubblico ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- **Peculato (art. 314 c.p.; articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020)**

Questa fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla P.A., se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.; articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020)**

Questa fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

- **Abuso d'ufficio (art.323 c.p.; articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020)**

Questa fattispecie si realizza nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di regole di condotta previste dalla legge/atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.



2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -1-

I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti, sia in Italia sia all'estero, con la Pubblica Amministrazione e con tutti quei soggetti che possono essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Con riferimento a tali reati i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, nel contesto aziendale in cui opera Potenza Calcio, sono i seguenti:

- la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, competente in materia sportiva e la gestione dei rapporti con gli Organismi Sportivi, nazionali e internazionali, quali, a titolo esemplificativo :
 - la gestione degli adempimenti in materia sportiva;
 - la procedura per l'ottenimento delle licenze richieste dalla normativa di settore;
 - la procedura per il deposito dei contratti di prestazione sportiva dei giocatori;
 - la procedura per l'iscrizione al campionato di competenza;
- la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, quali a titolo esemplificativo:
 - la gestione degli adempimenti in materia tributaria;
 - la gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo;
 - la gestione degli adempimenti di legge in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali del personale dipendente;
 - la gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza, igiene degli impianti e dei luoghi di lavoro;
 - gestione dei rapporti con i funzionari pubblici degli Enti competenti in materia fiscale, sanitaria, di sicurezza pubblica, etc.;
 - la gestione dei rapporti con gli altri enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi e permessi necessari per l'esercizio delle attività aziendali;

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850

P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- la gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, in materia antinfortunistica ecc.);
- la gestione dei rapporti con la Consob e con le altre Autorità di Vigilanza;
- l'approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni;
- l'assegnazione di incarichi di consulenze esterne;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione degli investimenti immobiliari e degli acquisti connessi;
- la gestione di incassi e pagamenti e la gestione della tesoreria;
- la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- la gestione e la concessione di titoli di accesso omaggio allo Stadio, altri omaggi e liberalità;
- la richiesta e la gestione di finanziamenti, con particolare riferimento a quelli pubblici;
- la gestione dei tesseramenti di calciatori professionisti e non;
- la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato;
- la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di "fringe benefits" a favore di dipendenti.



Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di POTENZA CALCIO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di POTENZA CALCIO in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o un soggetto privato) per promuovere o favorire gli interessi della Società anche a seguito di illecite pressioni. Sono consentiti omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore, seguendo la procedura prevista nella procedura "Omaggi e liberalità";

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n. 179 - 43100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ - 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- c) ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- d) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- e) selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi per il raggiungimento di obiettivi a beneficio di taluni dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi;
- f) assumere personale gradito a pubblici ufficiali, a meno che la selezione non abbia seguito un processo ispirato a criteri di valutazione oggettivi e rigorosamente meritocratici;
- g) effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- h) assegnare incarichi di fornitura a persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione di acquisto;
- i) creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- j) assegnare incarichi o negoziare condizioni contrattuali con controparti vicine / gradite a soggetti pubblici o legate a dipendenti o collaboratori della Società da interessi personali, in assenza di riconosciuti requisiti di qualità e convenienza economica dell'operazione
- k) riconoscere compensi in favore di consulenti, agenti o intermediari che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- l) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- m) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- n) alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali.



4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate specifiche procedure e norme aziendali aventi ad oggetto:

- la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (inclusi gli Organismi Sportivi) e le Autorità di Vigilanza;
- l'approvvigionamento di beni e prestazioni;
- la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la selezione, assunzione e gestione del personale;
- gli investimenti in area sportiva, comprensiva delle attività di selezione di agenti e intermediari e di tesseramento di calciatori professionisti e giovani non professionisti;
- la gestione degli investimenti immobiliari e degli acquisti connessi ("procedura real estate");
- la gestione dei magazzini e dei cespiti;
- la gestione delle carte di credito aziendali e dei rimborsi delle spese viaggio;
- la gestione della tesoreria;
- la gestione delle vendite connesse con lo Stadio (standard seats, premium seats, eventi, etc.);
- la vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.



5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.



POTENZA CALCIO S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

PARTE SPECIALE -2-

Reati Societari e Reati di
market abuse

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



INDICE

PARTE SPECIALE -2-

1.	LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE (ART. 25 TER E ART. 25 SEXIES DEL D. LGS. 231/2001).....	3
2.	PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE - 2.....	5
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	6
4.	REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.....	7
5.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	7



1. Le fattispecie dei reati societari e di market abuse (art. 25 ter e art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari e ai reati di market abuse.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di POTENZA CALCIO i seguenti reati:

▪ Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

▪ Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

▪ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

▪ Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
reato. Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 262 del 2005 si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e cioè omette di comunicare l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore l'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, che, occultando o falsamente ostacolando le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

POTENZA CALCIO SPA, VIA E. G. Masoni 179, 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 4801859
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



▪ **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58 del 1998).**

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005 si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie si realizza altresì quando chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al precedente comma 1.

Ai fini della presente fattispecie per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

▪ **Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998).**

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005 si realizza quando chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata il 13 novembre 2012, è stato rubricato all'art. 25-ter comma 1, lettera s-bis anche la nuova fattispecie di "corruzione tra privati", di cui all'articolo 2635 c.c. (così come novellato dalla medesima legge n. 190/2012). Si rimanda, per tale specifica fattispecie, alla Parte Speciale 9.



2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE - 2 -

I reati previsti dall'art 25 ter e dell'art. 25 sexies del D.Lgs 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti che intervengono tra la società, gli organi amministrativi e di controllo, i soci e i creditori, nonché le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Con riferimento a tali reati i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito POTENZA CALCIO, sono i seguenti:

- la tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di redazione del bilancio annuale e delle situazioni contabili infra-annuali;
- la gestione della tesoreria;
- la gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sugli strumenti finanziari, in particolare:
 - la predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza o al pubblico e la gestione dei rapporti con le stesse;
 - la gestione e comunicazione di dati/notizie/strategie della società verso l'esterno;
 - la predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- la gestione dei rapporti le Autorità di Vigilanza;
- la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso Soci, Sindaci e organismi di controllo;
- la gestione delle operazioni straordinarie;
- la gestione delle operazioni con parti correlate.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati.



Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di POTENZA CALCIO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di POTENZA CALCIO in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter e art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità;
- c) garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione
- d) delle registrazioni contabili;
- e) assicurarsi che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di supporto in modo da consentire la ricostruzione accurata dell'operazione;
- f) assicurare il rispetto dei principi contabili adottati e la tracciabilità nelle scritture di chiusura, assestamento e rettifica e le poste estimative/valutative;
- g) assicurare la corretta contabilizzazione delle operazioni di acquisto, cessione / dismissione di immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie e relative plusvalenze o svalutazioni;
- h) applicare adeguate procedure di controllo in caso di sopravvenienze attive apparentemente non giustificate o in caso di registrazioni di incassi (e pagamenti) di cui non si riscontri una contropartita

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
di credito (e debiti) a terzi. E-mail: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850

P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- i) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del
- j) capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- k) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- l) assicurare che i rapporti con i funzionari delle Autorità di Vigilanza siano gestiti esclusivamente dai soggetti dotati di idonei poteri;
- m) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni nei confronti di Autorità di Vigilanza – siano esse previste dalla legge o richieste dall'Autorità stessa - evitando ogni comportamento che possa risultare di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- n) dare notizia, da parte di ogni Amministratore, agli altri amministratori e al collegio sindacale di situazioni di conflitto di interessi relative a una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione.
- o) assicurare che ogni tipo di operazione straordinaria sia condotta dalla Società nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili;
- p) mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti e, in particolare, assicurare che la circolazione interna e verso Terzi di documenti contenenti informazioni potenzialmente privilegiate sia soggetta ad ogni necessaria attenzione e cautela, onde evitare pregiudizi a POTENZA CALCIO e indebite divulgazioni;
- q) non comunicare ad altri, se non per motivi d'ufficio, le informazioni potenzialmente privilegiate di cui si viene a conoscenza;
- r) far sottoscrivere, ai Terzi cui si comunicano informazioni potenzialmente privilegiate, in occasione del conferimento dell'incarico, un impegno di riservatezza;
- u) rispettare quanto evidenziato da Consob con riferimento alle società calcistiche che raccomanda di usare la massima prudenza nel rilasciare dichiarazioni in relazione alle trattative di calcio-mercato al fine di non creare asimmetrie nella diffusione delle notizie, data la notevole attenzione da parte degli organi di informazione;
- v) assicurare che il trattamento fiscale, delle operazioni societarie e gestionali, e relativa contabilizzazione, sia in conformità con le disposizioni correlate

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.it / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono: 099 0974
180 1850
Riv. Arc. n. 0136509/0763/080124 - fascicolo pubblico n. 0136509/0763/080124



(Agenzia Entrate, MEF, etc.), e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne (a titolo esemplificativo e non esaustivo: operazioni esenti IVA, gestione degli omaggi, capitalizzazione di cespiti e diritti pluriennali e relativi ammortamenti, capitalizzazione di oneri accessori alle operazioni di calciomercato, dismissione di cespiti e diritti pluriennali, valorizzazione del magazzino, gestione dei fondi svalutazione e rischi, etc.).

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate specifiche procedure e norme aziendali aventi ad oggetto:

- la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali e la redazione dell’informativa contabile verso la controllante;
- la gestione delle vendite connesse con lo Stadio;
- la vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- gli investimenti in area sportiva;
- l’approvvigionamento di beni e prestazioni;
- la gestione degli investimenti immobiliari e degli acquisti connessi (“procedura real estate”);
- la gestione dei magazzini e dei cespiti;
- la gestione delle operazioni con parti correlate;
- la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- la gestione della tesoreria.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

5. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



L' Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



POTENZA CALCIO S.R.L.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D. Lgs. 8
giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -3-

**Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con
violazione delle norme
antifortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul
lavoro**



INDICE

PARTE SPECIALE -3-

1.	LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE (ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001)	3
2.	PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -3.....	3
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	4
4.	REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.....	5
5.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	5

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE (ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001)

La legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha dettato nuove misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha conferito al Governo delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Tra le principali novità è intervenuta la modifica del D. Lgs. n. 231/2001 ai sensi dell'articolo 9 della citata Legge 123 relativamente all'estensione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi con la violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche. Dopo l'articolo 25 sexies il Legislatore ha infatti ritenuto di inserire l'articolo 25 septies che fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 terzo comma c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime), commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di POTENZA CALCIO i seguenti reati:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

La condotta punita dalla presente fattispecie di reato si concretizza in quei comportamenti che, violando le norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, cagionano il decesso di una persona.

- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.). Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).



Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le seguenti disposizioni di carattere generale si applicano al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante per la sicurezza, al R.S.G.S., al committente, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza che sono organici a POTENZA CALCIO in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

In particolare il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti, attribuzioni e/o responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Medico Competente (M.C.), Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (R.S.G.S.), addetti al primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, ognuno nell'ambito di propria competenza, devono garantire:

- a) la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione
- b) continua dei rischi;
- c) un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori / appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito da POTENZA CALCIO e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- d) la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo quali "quasi incidenti";
- e) l'idoneità delle risorse, umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- f) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali.

In generale tutti i soggetti sopra individuati devono rispettare gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008

("Testo Unico sulla Sicurezza") e della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – così come anche modificati dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza - nonché quanto definito dalla Società, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate

Parte speciale 3 - Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro



e nelle modalità definite nelle procedure aziendali, eventuali segnali di rischio / pericolo (ad esempio “quasi incidenti”), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure aziendali.

Inoltre è fatto espresso divieto a tutti i soggetti sopra individuati di:

- g)** porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- h)** porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e delle procedure aziendali.



4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate specifiche procedure e norme aziendali aventi ad oggetto il sistema di gestione della sicurezza, in particolare:

- la politica e il manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza;
- la procedura per la verifica e mantenimento delle condizioni di sicurezza POTENZA CALCIO;
- la procedura per la gestione delle situazioni di rischio e prevenzione delle situazioni di pericolo per il settore giovanile;
- la procedura per la gestione delle situazioni di emergenza;
- la procedura per la gestione delle gare presso lo Stadio;
- la procedura per l'approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni;
- la gestione degli investimenti immobiliari e degli acquisti connessi ("procedura real estate").

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.



5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (ivi incluso l'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, la gestione della sicurezza, ecc.).

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e viene garantita la possibilità di effettuare una attività di controllo nei luoghi di lavoro anche con l'ausilio di personale tecnico di propria fiducia.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



POTENZA CALCIO S.R.L.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D. Lgs. 8
giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -4-

**Reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione ed impiego
di utilità illecite**



INDICE

PARTE SPECIALE -4-

1.	LE FATTISPECIE DEI REATI DI AUTORICICLAGGIO, RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI UTILITÀ ILLECITE (ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001)	3
2.	PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE - 4.....	5
3.	PRINCIPI GENERALI DICONPORTAMENTO.....	5
3.1	INDICATORI DI ANOMALIA	7
4.	REGOLE SPECIFICHE DICONDOTTA.....	7
5.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	9



1. Le fattispecie dei reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione ed impiego di utilità illecite (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001)

Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di POTENZA CALCIO i seguenti reati di cui all'art. 25-octies:

Segnatamente, l'art. 25-octies stabilisce:

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.”.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.

Per quanto in particolare attiene i reati richiamati agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. espressamente si prevede:

Art. 648 c.p. "Ricettazione"

“1. Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Si precisa che, ai soli fini dell'art. 2 del D.Lgs. 231/2001, la definizione di ricettazione e di finanziamento del terrorismo e finalità del Decreto”), inoltre, 180 1850
POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Mazzini n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ - 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Si sottolinea, infine, che:

- il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo;
- la conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopraelencati, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive”

Art. 648-bis c.p. “Riciclaggio”

“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



Art. 648-ter c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

1. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
2. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648”.

Il medesimo Decreto Legislativo 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

Recentemente, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento anche il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)¹, annoverato anch'esso tra i reati presupposto del Decreto, al medesimo art. 25-octies. Anch'esso, pertanto, assume rilevanza in quanto potenzialmente applicabile nell'ambito della gestione economico-finanziaria della Società.

Art. 648-ter.1 c.p. “Autoriciclaggio”

“1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

4. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971

P.IVA C.F. 01865090763 / REA PZ - 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale - 4-

Benché POTENZA CALCIO non figuri tra i destinatari degli obblighi di verifica della clientela, identificazione, segnalazione e vigilanza derivanti dalla normativa nazionale vigente in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), gli esponenti aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere i sopra-citati reati di (i) Ricettazione (art. 648 c. p.); (ii) Riciclaggio (art. 648-bis c. p.); (iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Con riferimento a tali reati, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, in ambito POTENZA CALCIO, sono i seguenti:

- la gestione della tesoreria (incassi e pagamenti) anche a fronte degli incassi di biglietteria in contante o tramite titoli al portatore;
- la gestione degli incassi di denaro contante presso gli store ufficiali della Società;
- la gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali (*si rimanda in particolare, a quanto previsto nella Parte Speciale 2 – Reati Societari*);
- l'approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione degli investimenti;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie;
- la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- la richiesta e gestione dei finanziamenti;
- la concessione di liberalità e omaggi, ivi inclusi i titoli di accesso alle manifestazioni sportive;
- la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, e la gestione della contabilità e del bilancio, con riferimento particolare alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi di reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di utilità illecite.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.it / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di POTENZA CALCIO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di POTENZA CALCIO in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati sono vietati, a mero titolo esemplificativo:

- a) trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di importo definiti per legge²;
- b) emissioni di assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- c) girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- d) detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore, in forma anonima o con intestazione fittizia, oppure il cui saldo sia pari o superiore ai limiti di importo definiti per legge;
- e) trasferimenti di denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
- f) trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;
- g) effettuazione di bonifici internazionali POTENZA CALCIO S.p.A. - Via E. Mattei, 11 - 40100 Potenza
P.IVA C.F. 01865090763 / REA PZ 144369 / Codice SDI: KRRH8B9 senza l'indicazione della controparte;
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850
- h) effettuazione di bonifici disposti con prevista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine



dell'ordine.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



E' inoltre vietato:

- i)** utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento al di fuori dei casi consentiti e dai limiti previsti dai principi specifici di cui al presente Modello e dalle procedure aziendali
- j)** effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;
- k)** disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali liste di paesi non collaborativi (black list), senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- l)** effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- m)** instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati di riciclaggio, ricettazione o reimpiego; ad esempio, qualora sia conosciuta o sospettata la vicinanza del terzo ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- n)** instaurare rapporti commerciali infragruppo (es. acquisto/ cessione di prodotti, servizi, marchi, licenze o diritti da/a società controllanti, controllate o comunque parti correlate) che possano risultare fittizi, non inerenti o comunque in misura palesemente incongrua rispetto alle necessità di business;
- o)** acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- p)** simulare in tutto o in parte la sussistenza di operazioni con parti correlate (es. scambi di prestazioni o finanziamenti) al fine di trasferire denaro o alterare ingiustificatamente la situazione economico-patrimoniale della Società;
- q)** progettare e/o mettere in atto operazioni societarie e/o finanziarie, anche infragruppo, al fine di impiegare, trasferire o sostituire denaro o altri assets della Società, o di altre Società correlate, che possano in ipotesi risultare di provenienza illecita (inteso anche come illecito risparmio, ad esempio fiscale).



3.1 INDICATORI DI ANOMALIA

POTENZA CALCIO richiede alle Funzioni e agli esponenti aziendali di segnalare prontamente eventuali situazioni di potenziale anomalia che dovessero ravvisare in talune operazioni negoziali con controparti (esterne o correlate) o in transazioni finanziarie.

Se non adeguatamente motivate e giustificate, tali situazioni sono da considerarsi preclusive del perfezionamento di un rapporto finanziario/commerciale con POTENZA CALCIO, in linea con i divieti sopra esposti.

A titolo indicativo e non esaustivo, sono considerati “indicatori di anomalia”, i seguenti:

A. Indicatori di anomalia relativi a comportamenti della controparte;

- La controparte si mostra riluttante a fornire informazioni circa l'identità dei propri rappresentanti, le proprie sedi, o sugli intestatari o la localizzazione dei conti bancari che intende utilizzare per l'operazione con POTENZA CALCIO;
- emerge che la controparte abbia fornito informazioni significativamente difformi da quelle desumibili da fonti pubbliche e indipendenti;
- la controparte cambia frequentemente - o richiede di modificare - la ragione sociale e/o le proprie coordinate bancarie.

B. Indicatori di anomalia connessi al rapporto commerciale o alle operazioni finanziarie:

- operazioni che paiono notevolmente svantaggiose per la controparte o non allineate ai prezzi di mercato, oppure in nessun modo giustificate;
- richieste dalla controparte di perfezionare l'operazione (o il pagamento) intestandola ad un soggetto terzo, se non per giustificate e comprovate ragioni (es. vincoli a favore di terzi);
- pagamento di compensi ad amministratori a titolo di consulenza;
- pagamenti effettuati per attività svolte da controparti italiane o dell'Unione Europea, ma accreditate su conti correnti di società in paesi “non collaborativi”;
- incassi di significativo ammontare o reiterati nel tempo, da parti correlate o da

terzi, apparentemente non giustificati da alcun titolo negoziale con POTENZA CALCIO;
POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n. 179 - 05100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850

P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ - 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- sponsorizzazioni o donazioni per importi sensibili a Fondazioni o Onlus non meglio individuate;
- stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con la controparte;

In tutti i precedenti casi, le Funzioni o i soggetti che rilevino detti indicatori di anomalia informano l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello.



4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate specifiche procedure e norme aziendali aventi ad oggetto:

- la gestione della tesoreria;
- l'approvvigionamento di beni e prestazioni;
- la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la selezione, assunzione e gestione del personale;
- gli investimenti in area sportiva, comprensiva delle attività di selezione di agenti e intermediari e di tesseramento di calciatori professionisti e giovani non professionisti;
- la gestione degli investimenti immobiliari;
- la gestione delle carte di credito aziendali e dei rimborsi delle spese viaggio;
- la gestione delle vendite connesse con lo Stadio (standard seats, premium seats, eventi);
- la vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali e la redazione dell'informativa contabile verso la controllante;
- la gestione operativa interna dei principali adempimenti fiscali;
- la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza.

Le procedure sopra citate contribuiscono a definire un sistema di controllo interno finalizzato (anche) alla prevenzione dei reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione e reimpiego.

- Tali procedure definiscono quindi le responsabilità funzionali, le modalità di gestione interna ed i relativi presidi di controllo, tali da assicurare il rispetto dei seguenti principi e regole comportamentali:

Investimenti e approvvigionamento

- utilizzare sempre, ove possibile, la forma scritta per l'affidamento di forniture e servizi, ivi inclusi gli incarichi professionali;

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- assicurare che la scelta dei fornitori e degli intermediari sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
- verificare la congruità ed inerenza dei compensi corrisposti ad agenti, intermediari, collaboratori, e consulenti in genere, rispetto alle prestazioni rese alla Società e in conformità con l'incarico conferito;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo.

Gestione dei flussi finanziari

- eseguire controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti da e verso terzi, respingendo i pagamenti provenienti da soggetti che non abbiano la qualità di debitore della Società (o garante del debitore) assunta in base ad un preciso titolo negoziale;
- garantire la costante verifica degli accrediti sui conti correnti della Società, in termini di documentazione giustificativa e di riconciliazione con le rispettive partite di credito; segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo.

Operazioni con parti correlate (società controllate, collegate, controllante)

- assicurarsi che tutte le transazioni con parti correlate siano supportate da contratti e siano riconducibili a prestazioni o transazioni commerciali effettivamente avvenute e giustificabili, ovvero a operazioni di finanziamento preventivamente definite e contrattualizzate;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo.

Gestione fiscale

- applicare controlli accurati sulla determinazione del reddito imponibile e sul calcolo delle imposte dirette e indirette, in particolare verificando i dati e le informazioni elaborate con l'ausilio di fiscalisti esterni e da questi ricevute;
- assicurare la tempestività ed il controllo delle operazioni di liquidazione e pagamento delle imposte e dell'IVA;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo.

POTENZA CALCIO SRL - W.A.L.E.C. Marconi n. 179 - 83100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971

180 1850

P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ - 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

- assicurare che qualsiasi altro movimento sui propri conti correnti sia costantemente monitorato in modo da verificare la sussistenza dei medesimi requisiti di inerenza, giustificazione e documentabilità;
- garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie e contabili attraverso l'archiviazione e la
- conservazione della relativa documentazione;
- disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (es. fattura autorizzata) e sul conto corrente segnalato dal fornitore;
- assicurare che eventuali finanziamenti da terzi siano stipulati con primarie controparti bancarie, con parti correlate (nel rispetto dei vincoli di legge) o altri soggetti finanziatori qualificati;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo.

Operazioni societarie ordinarie e straordinarie

- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- deliberare eventuali operazioni societarie straordinarie nel rispetto di tutte le procedure interne e di legge, e solo a fronte di adeguate analisi e valorizzazioni;
- assicurare il rispetto dei poteri delegati, nonché adeguate procedure di autorizzazione e controllo da parte delle strutture preposte, per la gestione di eventuali operazioni straordinarie o operazioni societarie / sul capitale di società controllate.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n. 179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850

P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9

Parte Speciale 4 - Reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione ed impiego di utilità illecite.



A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.



POTENZA CALCIO S.R.L.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D. Lgs. 8
giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -5-

**Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in
valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

Delitti contro l'industria e il commercio

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore



INDICE

PARTE SPECIALE -5-

1.	LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001), DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25- BIS. 1 DEL D.LGS. 231/2001) E DEI REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001)	3
1.1.	LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001)	3
1.2.	LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS. 1 DEL D.LGS. 231/2001)	3
1.3.	LE FATTISPECIE DEI REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001)	3
2.	PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -5	5
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
4.	REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA	7



1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001), DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS. 1 DEL D.LGS. 231/2001) E DEI REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001)

1.1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001)

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di POTENZA CALCIO i seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-bis:

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Il reato si configura qualora un soggetto spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale (brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri), contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

1.2. Le fattispecie dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del D.Lgs. 231/2001)

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di POTENZA CALCIO i seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-bis. 1:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)**

Questa fattispecie punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

- **Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 bis c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)**

Il delitto consiste nel mettere in vendita, o comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.)**

Il reato consiste di due distinte fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale.

1.3. LE FATTISPECIE DEI REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001)

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di POTENZA CALCIO i seguenti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-*novies*:

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



▪ **Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3. legge 633/1941)**

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto 231 ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

▪ **Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, Legge 633/41)**

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine “software”, si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con “banche dati”, si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti

ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n. 179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



▪ **Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter Legge 633/1941)**

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite, se commesse per uso non personale e col fine di lucro, aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, delle vendite o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche scientifiche, didattiche, musicali, multimediali. Sono infatti punite:

- le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento;
- le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, diffusione in pubblico delle riproduzioni abusive;
- le medesime condotte di cui al punto precedente (salvo l'introduzione in Italia e la diffusione in pubblico) riferite a supporti di qualsiasi tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi, o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi a detti servizi; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette. comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le precedenti informazioni.

▪ **Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies Legge 633/1941)**

Commettono il reato i produttori o gli importatori di supporti contenenti software destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliano avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE. E' altresì punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata alla SIAE per l'ottenimento di contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- **Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies Legge 633/1941)**

Commettono il reato i produttori o gli importatori di supporti contenenti software destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliano avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE. E' altresì punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata alla SIAE per l'ottenimento di contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.

- **Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies Legge 633/1941)**

Il delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti, produce, importa, promuove, installa, pone in vendita, modifica o utilizza anche solo per uso personale apparati di decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -5-

Con riferimento ai reati ex art. 25-bis, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, in ambito POTENZA CALCIO, sono i seguenti:

- mantenimento e utilizzo delle certificazioni aziendali;
- la gestione del denaro contante presso i punti vendita gestiti da personale della Società, in caso di incasso di denaro di provenienza illecita, anche in buona fede;
- approvvigionamento di beni (selezione e gestione di fornitori per la produzione di beni a marchio POTENZA CALCIO).

Con riferimento ai reati ex art. 25-bis.1, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, sono i seguenti:

- gestione dei contratti con gli sponsor e dei contratti per la cessione dei diritti televisivi;
- gestione della campagna trasferimenti;
- gestione dei rapporti con le società calcistiche avversarie e con gli arbitri, in occasione delle gare;
- sviluppo e commercializzazione di prodotti (merchandising) sia autoprodotti che prodotti da terzi su licenza;

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- commercializzazione di prodotti tramite e-commerce;
- commercializzazione di prodotti tramite punti vendita gestiti da personale della Società o negozi indiretti;
- gestione degli incassi di denaro contante presso i punti vendita gestiti da personale della Società, in caso di incasso di denaro di provenienza illecita, anche in buona fede.

Con riferimento ai reati ex art. 25-novies, i processi sensibili ritenuti potenzialmente a rischio, in ambito POTENZA CALCIO, sono iseguenti:

- gestione dell'evento-partita (riproduzione e diffusione di contenuti audio-visivi, immagini, e/o musica al pubblico presso lo Stadio);
- gestione dei negozi (riproduzione e diffusione di contenuti audio-visivi, immagini, e/o musica al pubblico presso gli stores);
- sviluppo e gestione di iniziative commerciali (utilizzo di immagini, musiche e video per la produzione di materiale promozionale);
- organizzazione e gestione di eventi;
- gestione dei mezzi di comunicazione di POTENZA CALCIO (contenuti editoriali);
- gestione delle modifiche architetture ed applicative (acquisto e gestione software in licenza).

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di POTENZA CALCIO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

▪

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di POTENZA CALCIO in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'utilizzo fraudolento di marchi di enti di certificazione;
- b) l'utilizzo di certificazioni non possedute;
- c) l'utilizzo delle certificazioni fuori dagli ambiti e dai termini temporali per i quali è stata
- d) ottenuta;
- e) ogni azione in violazione della normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e
- f) trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;
- g) la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali;
- h) la commercializzazione diretta di prodotti che possano indurre in inganno il compratore circa l'origine, la provenienza, la composizione (materiale), la qualità o la quantità del prodotto stesso;
- i) la distribuzione o vendita di prodotti contraffatti nel nome o nel marchio, o con segni distintivi contraffatti o alterati;
- j) la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- k) lo svolgimento di qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente;
- l) la diffusione informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
- m) la realizzazione qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti
- n) l'abusiva trasmissione / diffusione allo Stato di opere musicali, spettacoli o filmati coperti da

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministratore@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 480 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- o) diritto d'autore;
- p) la diffusione, a qualsiasi titolo, di produzioni audiovisive (cd/dvd) senza aver adempiuto a quanto previsto dalla Legge (contrassegno SIAE) o comunque abusivamente;
- q) l'abusiva trasmissione / diffusione di opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore, nel corso di eventi organizzati;
- r) l'abusiva trasmissione sul sito internet o mediante il canale televisivo di opere musicali,
- s) spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore;
- t) l'abusiva pubblicazione sulla rivista o sul sito internet di parti di opere letterarie coperte dal diritto d'autore;

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento, sono previste e formalizzate specifiche norme aziendali aventi ad oggetto:

- La gestione del licensing (selezione licenziatari, sviluppo, approvazione e controllo dei prodotti, etc.) e dei relativi flussi di ricavo
- Lo sviluppo interno (self-production) di prodotti per la commercializzazione (merchandising), con particolare riferimento alla verifica di compliance normativa e certificazione del prodotto;
- La commercializzazione diretta (POTENZA CALCIO stores e commerce) e indiretta di merchandising;
- gli strumenti e le procedure operative adottati per il riconoscimento di denaro contante falso;
- la verifica del processo di gestione della proprietà intellettuale e industriale e del portafoglio marchi e brevetti la verifica del corretto utilizzo di brevetti e marchi antecedentemente all'attività di deposito degli stessi;
- la verifica sull'esistenza di diritti d'autore sui contenuti audio-visivi diffusi nei punti vendita gestiti da personale della Società e presso lo POTENZA CALCIO Stadium, e sul loro corretto utilizzo;
- la verifica di ogni comunicazione a carattere pubblicitario o promozionale, al fine di garantire la coerenza della stessa rispetto alle caratteristiche del prodotto e l'assenza di messaggi ingannevoli;
- la verifica dell'intera filiera produttiva e distributiva attraverso l'inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi;
- la previsione di clausole contrattuali nei confronti dei fornitori che prevedano la responsabilità di quest'ultimi anche per l'operato di eventuali sub-fornitori.

La gestione degli “eventi” organizzati presso lo Stadio A. Viviani di proprietà del Comune di Potenza e in Concessione, mediante apposita convenzione sottoscritta con la POTENZA CALCIO è inoltre regolamentata in. Apposito documento.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850
P.IVA/C.F.: 01855090763 / REA PZ 1744369 / Codice SDI: KRRH6B9



5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



POTENZA CALCIO S.R.L.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D. Lgs. 8
giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -6-

Delitti informatici e trattamento illecito di dati



INDICE

PARTE SPECIALE -6-

1.	LE FATTISPECIE DEI REATI DI DELITTO INFORMATICO E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001)	3
2.	PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -6.....	4
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	5
4.	REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.....	6
5.	7	



1. Le fattispecie dei reati di delitto informatico e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001)

La legge 18.3.2008 n. 48, entrata in vigore il 5.4.2008, ha introdotto nell'ordinamento italiano una serie di nuove fattispecie di reato che possono essere commesse attraverso un illecito utilizzo di documenti informatici e/o di sistemi informatici.

Tale legge ha altresì introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 24-bis, che estende alle società, ricorrendone i presupposti, la responsabilità amministrativa per i reati sopra indicati.

La natura informatica che qualifica questi reati può riguardare le modalità di realizzazione della condotta, il suo oggetto materiale, il bene giuridico tutelato o la natura dei mezzi di prova.

Preliminarmente, al fine di agevolare la lettura delle norme, vengono di seguito fornite le definizioni di documento informatico e sistema informatico:

- per documento informatico si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti” secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005;
- per sistema informatico si intende, secondo la Convenzione di Budapest, “qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compie un'elaborazione automatica di dati”.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di POTENZA CALCIO i seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24-bis:

▪ 491 bis c.p. Documenti informatici

Tale norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici e privati, alle falsità riguardanti, rispettivamente, un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

▪ 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

La norma in esame punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, ~~protezione da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software~~

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850

La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di “introduzione” che di “permanenza”



abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. “hackers”, e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.

- **615 *quater* c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

La norma in esame, tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di diffusione, comunicazione o consegna a terzi dei predetti codici idonei all’accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all’accesso abusivo al sistema informatico o telematico.

Il reato, ad esempio, è integrato qualora un soggetto ceda illecitamente ad un terzo la propria password di accesso alle banche dati cui abitualmente si collega.

- **615 *quinqües* c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico**

La norma in esame sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

L’ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. “programmi virus”, che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi.

- **617 *quater* c.p. Intercezione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

POTENZA CALCIO SRL - VIA E. G. Mascioni n. 179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ - 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



La norma in esame, tutelando la genuinità e la riservatezza delle comunicazioni, punisce le condotte di intercettazione, impedimento o interruzione delle comunicazioni telematiche, poste in essere all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione.

La formula normativa di “comunicazioni telematiche” si presta ad abbracciare qualunque forma e qualunque strumento di divulgazione, ivi compresa la stessa via telematica, e quindi anche la diffusione del testo della comunicazione via Internet o attraverso qualsiasi altra rete.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

▪ **617 *quinquies* c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

La norma in esame punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.

▪ **635 *ter* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità**

La norma in questione al primo comma punisce le condotte prodromiche e preparatorie al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635 *bis* c.p. riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità.

La concreta realizzazione del danno, invece, integra un'autonoma ipotesi di reato, sanzionata più pesantemente nel comma 2 della norma in commento.

▪ **635 *quinquies* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

La norma in questione punisce i fatti di danneggiamento previsti dall'art. 635 *quater* c.p. riguardanti i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.



- **640 *quinquies* c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

La norma in esame punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005.

La condotta punita penalmente consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato: si tratta, in particolare, degli obblighi di controllo e garanzia previsti dal predetto D.Lgs. 82/2005.



2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -6-

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 24-*bis* i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito POTENZA CALCIO, sono i seguenti:

- Gestione delle modifiche architetture ed applicative
- Continuità del servizio
- Sicurezza logica dei sistemi
- Gestione del Service Desk e degli incidenti/problemi
- Misure per la sicurezza delle reti di trasmissione
- Gestione dell'ambiente fisico

Le disposizioni della Presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti aziendali coinvolti, a vario titolo, nella gestione o nell'utilizzo dei sistemi informativi aziendali; ovvero tutti i dipendenti, i collaboratori esterni, temporanei e continuativi, i fornitori che per le loro attività abbiano accesso fisico o logico ai sistemi informativi di POTENZA CALCIO.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di POTENZA CALCIO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.



3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché
 - procedere alla diffusione degli stessi.
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal personale della Funzione Information Technology di POTENZA CALCIO;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy, server,...);
- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

I responsabili delle Direzioni/Funzioni di POTENZA CALCIO devono attivarsi, in base al proprio ruolo e responsabilità, al fine di porre in essere le azioni necessarie per monitorare il corretto utilizzo degli accessi (user - id, password) ai sistemi informativi di terze parti.

Tutti i soggetti inclusi nel POTENZA CALCIO S.p.A. e nei suoi stabilimenti, in base alle attività di rispettiva competenza, le seguenti regole:
POTENZA CALCIO S.p.A. - Via S. Maria Concina, 179 - 55100 Pienza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle policy e procedure aziendali definite;
- le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- non deve essere consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve essere limitato alle sole attività lavorative;
- siano, sui diversi applicativi aziendali, applicate le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica di POTENZA CALCIO sia implementata nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
- le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di:
 - networking;
 - gestione software applicativi;
 - gestione sistemi hardware;

devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici (come specificato anche nell'ambito del Modello Organizzativo Data Protection).



4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate specifiche policy, procedure e norme aziendali aventi ad oggetto:

- la sicurezza informatica;
- le modalità di utilizzo delle dotazioni informatiche;
- la gestione degli accessi logici e dei profili-utente;
- le modalità di gestione delle richieste di modifiche architetture ed applicative inclusa la modalità di gestione degli incidenti/problemi;
- le modalità di gestione dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

La Società POTENZA CALCIO definisce inoltre, nell'ambito del Modello Organizzativo Data Protection, le misure per la sicurezza delle reti di trasmissione, le misure di sicurezza fisica e logica nonché le procedure adottate per garantire la continuità del servizio.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.



5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.



POTENZA CALCIO S.R.L.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D. Lgs. 8
giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -7-

Delitti di criminalità organizzata



INDICE

PARTE SPECIALE -7-

1.	LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001)	3
2.	PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -7	3
3.	PRINCIPI GENERALI DICONPORTAMENTO.....	4
4.	REGOLE SPECIFICHE DICONDOTTA.....	5



1. Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001)

L'art. 2, comma 29, della L. 94/2009, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 24-ter, che introduce tra i possibili reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti numerose fattispecie c.d. di "criminalità organizzata", anche se non connotate dal requisito della "transnazionalità".

A seguito delle attività di mappatura dei rischi, si è ritenuto di concludere che l'unica fattispecie che comporta astrattamente un rischio di realizzazione all'interno dell'azienda è quella di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere, di natura semplice – escluso sesto comma).

- Art. 416 c.p. "associazione per delinquere": *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

- *Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [32 quater].

- *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.



2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE - 7-

Per la sua natura particolare, caratterizzata da una carenza di tipicità della fattispecie, il reato di “associazione per delinquere” è astrattamente configurabile oltre che in alcuni ambiti puramente interni, anche e soprattutto negli ambiti di attività di POTENZA CALCIO caratterizzati da un contatto frequente o continuativo con terze parti, laddove uno o più soggetti interni alla Società, approfittando delle proprie mansioni, possano associarsi con soggetti esterni al fine di commettere in forma organizzata più delitti nell’interesse o a vantaggio di POTENZA CALCIO.

Più in particolare, si è ritenuto di considerare la possibilità teorica che taluni specifici reati, già considerati in altre Parti Speciali (cui si rimanda), possano essere commessi anche in forma “associativa”. Potrebbe quindi configurarsi l’ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei seguenti reati:

- Corruzione (Parte Speciale 1);
- False comunicazioni sociali (Parte Speciale 2);
- Abuso di informazioni privilegiate / manipolazione di mercato (Parte Speciale 2);
- Ricettazione / riciclaggio / autoriciclaggio / impegno di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita (Parte Speciale 4);
- Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (Parte Speciale 11)

Oltre ai reati sopra riportati, si riconosce la teorica possibilità che si possa commettere il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia tributaria.

Conseguentemente, si riconoscono quali processi sensibili teoricamente a rischio in ambito POTENZA CALCIO - anche ai fini del reato di associazione a delinquere - i seguenti:

- approvvigionamento di beni e servizi e l’assegnazione di incarichi professionali;
- gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali;
- gestione degli investimenti in area sportiva;
- gestione dei rapporti con agenti e intermediari;

- gestione dei rapporti con le altre società calcistiche.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media:

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di POTENZA CALCIO in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico di POTENZA CALCIO.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti sportivi nazionali ed internazionali, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate:
 - all'organizzazione e alla gestione delle gare;
 - alla gestione degli adempimenti sportivi;
 - alla conclusione di operazioni di trasferimento di calciatori e di sottoscrizione di contratti di prestazione sportiva.
- b) tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi di sportività, nei rapporti con le altre società calcistiche, con i calciatori e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni sportive;
- c) osservare rigorosamente, anche nei rapporti con i terzi, tutte le norme poste dalla legge a tutela della veridicità dell'informativa contabile, contro il riciclaggio e in materia fiscale;
- d) fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società o condizionare, anche indirettamente, il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, calciatori o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione in cui POTENZA CALCIO sia impegnata;
- effettuare scommesse, direttamente o tramite terzi, sull'esito delle gare di POTENZA CALCIO o di altre squadre concorrenti;
- comunicare a terzi informazioni riservate sia di carattere economico-finanziario, sia relative alla gestione tecnico-sportiva della squadra;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, partner commerciali, consulenti, agenti o intermediari senza adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;
- Emettere fatture / autofatture ed effettuare registrazioni contabili senza adottare il corretto regime IVA;
- Effettuare dichiarazioni dei redditi non rispondenti a quanto risultante dalla contabilità o in generale effettuare operazioni atte a determinare un reddito imponibile non corretto / veritiero.



4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, si ricorda che sono state formalizzate specifiche procedure interne e norme aziendali volte a disciplinare le attività operative ed i controlli in essere nell'ambito dei principali processi aziendali. Con particolare riferimento alle attività a rischio di cui al precedente paragrafo 2, le procedure vigenti riguardano:

- la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, gli Organismi Sportivi e le Autorità di Vigilanza;
- l'approvvigionamento di beni e prestazioni (inclusa l'assegnazione di incarichi professionali);
- gli investimenti in area sportiva (inclusa la gestione dei rapporti con agenti e intermediari);
- la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali e la redazione dell'informativa contabile verso la controllante;
- la gestione delle vendite connesse con lo Stadio (standard seats, premium seats, eventi, etc.);
- la vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- la gestione della tesoreria.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.



5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.



POTENZA CALCIO S.R.L.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D. Lgs. 8
giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -8-

Reati ambientali



INDICE

PARTE SPECIALE -8-

1.	LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001)	3
2.	PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -8.....	4
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	4
4.	REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.....	5



1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

Con il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, entrato in vigore il 16 agosto 2011, sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente ex D.Lgs. 231/01 i reati c.d. "ambientali". Si tratta dei reati in violazione degli artt. 727-bis e 733-bis c.p., alcuni dei reati di cui al D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), nonché alcuni reati di cui alle leggi 150/92, 549/97 e D.Lgs. 202/07. Successivamente, con la Legge 22 maggio 2015 n. 68, il novero dei reati è stato integrato con le fattispecie di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies e 452-octies c.p. (c.d. "ecoreati"). Infine, il D. Lgs 1° marzo 2018, n. 21, ha abrogato l'art. 260 del D. Lgs. 156/06 introducendo l'art. 452-quaterdecies c.p.

Lo scorso 2 giugno 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 81/2026, attuativo della Direttiva UE 1203/2024 in materia di tutela penale dell'ambiente.

Il decreto si inserisce nel quadro di progressivo rafforzamento della disciplina dei reati ambientali, già oggetto di recenti interventi normativi, tra cui il c.d. Decreto Terra dei Fuochi (D.L. 116/2025).

Se tale ultimo intervento ha introdotto un modello di responsabilità fondato sulla vigilanza attiva nella gestione dei rifiuti, il D.Lgs. 81/2026 compie un ulteriore passo, estendendo tale paradigma all'intera attività d'impresa. Ne deriva un significativo mutamento: la prevenzione del rischio ambientale diventa un obbligo organizzativo generalizzato per le imprese.

Anche in questo caso, l'intervento legislativo si estende alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato all'interno dell'elenco dei reati presupposto.

In tale contesto, assume un rilievo centrale l'esigenza per le imprese di monitorare costantemente l'evoluzione del catalogo dei reati 231, oggetto di progressivi ampliamenti e aggiornamenti da parte del legislatore. In linea con tale dinamica evolutiva, si segnala, a titolo esemplificativo, il recente intervento in materia di prevenzione dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione europea.

Il D.Lgs. 81/2026 interviene direttamente sul Codice Penale, e in particolare sul Titolo VI-bis del Libro II, introducendo rilevanti novità in materia di reati ambientali, viene ampliato il novero dei beni giuridici tutelati, includendo espressamente: habitat; ecosistemi; biodiversità.

Inoltre, il legislatore interviene sul sistema delle aggravanti, inasprendo il trattamento sanzionatorio.

Viene, inoltre, introdotta una nuova fattispecie di reato (art. 452-bis.1 c.p.)

Si tratta del nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti, destinato ad avere un impatto significativo per le imprese.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850

P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ - 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



Particolarmente rilevante è l'ampliamento del concetto di abusività, oggi espressamente definito dall'art. 452-quinquiesdecies c.p.,

Con tali modifiche normative, il D.Lgs. 81/2026 interviene direttamente sul sistema della responsabilità 231, modificando l'art. 25-undecies e ampliando il catalogo dei reati rilevanti. Il D.Lgs. 81/2026 rappresenta un intervento di sistematizzazione e rafforzamento della disciplina dei reati ambientali, incidendo profondamente sia sul Codice Penale sia sul sistema della responsabilità 231. Per le imprese, ciò si traduce in un aumento significativo del rischio legale e reputazionale, che richiede un approccio strutturato e proattivo alla compliance ambientale, in continuità con l'evoluzione normativa in materia di rifiuti e tutela ambientale.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata relativamente a tutti i reati ambientali, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di POTENZA CALCIO i seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-undecies:

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)**

Questa fattispecie si realizza nel caso di uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta.

- **Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (Art. 137 D.Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui lo svolgimento delle attività aziendali comporti lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in concentrazioni difformi dalle prescrizioni legislative o le attività stesse siano condotte in difformità rispetto alle previsioni autorizzative.

- **Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (Art. 256 D.Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia svolta l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione; sia effettuato illegittimamente il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi; sia realizzata o gestita una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata ai rifiuti

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850
P.IVA C.F. 01865090763 - REA PZ 144369 - Codice SDI: KRKH6B9



pericolosi; siano svolte attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D.Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato punisce chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)**

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.



2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -8-

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-*undecies*, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito POTENZA CALCIO, sono i seguenti:

- Gestione e caratterizzazione dei rifiuti
- Gestione delle acque reflue.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.



3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di POTENZA CALCIO in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico di POTENZA CALCIO.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei limiti delle autorizzazioni ambientali ricevute e di eventuali prescrizioni, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate:
 - alla gestione dei rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi;
 - alla gestione degli scarichi di acque reflue;
 - alla gestione, manutenzione e sanitizzazione dei campi e delle strutture di proprietà o in uso a POTENZA CALCIO.
- b) Nella selezione dei fornitori cui è demandata la raccolta ed il trasporto dei rifiuti (ovvero coloro che producono rifiuti nel corso delle proprie attività svolte presso Siti POTENZA CALCIO) porre particolare attenzione all'affidabilità ed accertarsi del possesso dei requisiti.
- c) Rispettare la regolamentazione e gli obblighi legislativi vigenti in materia di tracciabilità dei rifiuti, Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:
- d) porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale in materia di gestione ambientale;
- e) in sede di realizzazione di prescrizioni imposte dalla legge o da Enti pubblici in materia ambientale, perseguire l'obiettivo di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- f) presentare o predisporre, anche con l'ausilio di società esterne, analisi dei rifiuti;
POTENZA CALCIO S.p.A. - VIA E. Mattei, 1079 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850
- g) superare i limiti consentiti in materia di RA e di rifiuti pericolosi e di abbandono deposito di rifiuti



sanitari o altri rifiuti.

- h)** in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, si ricorda che sono state formalizzate specifiche procedure interne e norme aziendali volte a disciplinare le attività operative ed i controlli in essere nell'ambito dei principali processi aziendali.

Con particolare riferimento alle attività a rischio di cui al precedente paragrafo 2, le procedure vigenti sono le seguenti:

- la gestione delle tematiche ambientali.

In base all'evoluzione delle attività gestite presso i siti POTENZA CALCIO, il vertice aziendale ed il personale coinvolto nella gestione e manutenzione dei siti devono in ogni caso verificare l'eventuale futura necessità di formalizzazione di ulteriori regole, procedure e responsabilità con riferimento a:

- il corretto esercizio di impianti che producono emissioni in atmosfera;
- la corretta attività di manutenzione di impianti eventualmente contenenti sostanze lesive dell'ozono.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.



5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.



POTENZA CALCIO S.R.L.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D. Lgs. 8
giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -9-

Corruzione tra privati

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



INDICE

PARTE SPECIALE -9-

1. **IL REATO DI “CORRUZIONE TRA PRIVATI” [ART. 25-TER C.1 LETTERA S-BIS) DEL D.LGS. 231/2001]**
2. **PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -9**
3. **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....**
4. **REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.....**
5. **I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....**



1. Il reato di “corruzione tra privati” [art. 25-ter c.1 lettera s-bis) del D.Lgs. 231/2001]

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata il 13 novembre 2012, è stato ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001, prevedendo:

- a) **La fattispecie di “induzione indebita a dare o promettere utilità”, di cui all’articolo 319-quater c.p.**
richiamato dall’art. 25, c. 3 del D.Lgs. 231/2001 - Si veda Parte Speciale 1.
- b) **La fattispecie di “corruzione tra privati”, di cui all’articolo 2635 c.c. (così come novellato dalla medesima legge n. 190/2012), richiamato dall’art. 25-ter comma 1, lettera s-bis del D.Lgs. 231/2001**

Con il D.Lgs. 38/2017 del 14 aprile 2017, l’ordinamento italiano ha revisionato il dettato dell’art. 2635 c.c. “corruzione tra privati”. La nuova formulazione prevede, con riferimento alla corruzione “passiva”:

- a) che i destinatari della norma non siano più soltanto coloro che rivestono posizioni apicali all’interno delle società (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori), ma anche coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive “di fatto”;
- b) la punibilità non solo per la “dazione e promessa”, ma anche per la “sollecitazione” per sé o per altri di denaro o altra utilità non dovuti;
- c) la punibilità delle suddette condotte anche se poste in essere da un intermediario (“per interposta persona”);
- d) la punibilità anche in assenza di un danno alla società o all’ente.

Con riferimento alla corruzione “attiva”, si rende possibile la punibilità anche dell’offerta di denaro o altra utilità (e non solo della dazione e della promessa) anche nell’eventualità in cui sia posta in essere da un intermediario.

Al contempo è stato introdotto **l’art. 2635-bis c.c. “istigazione alla corruzione tra privati”**.

Diviene punibile colui che cercherà di corrompere le figure di cui sopra, anche senza che la dazione, promessa o sollecitazione siano accettate. In particolare, la norma prevede che chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiaccia, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.



2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -9-

Le condotte tipiche della corruzione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono applicabili anche con riferimento al reato nei confronti di privati. Sono pertanto “sensibili” per POTENZA CALCIO tutti i processi già considerati nella Parte Speciale 1, con particolare riferimento ai processi c.d. “strumentali”, ovvero laddove può concretizzarsi una modalità di comportamento che costituisce un mezzo per un evento corruttivo, anche successivo:

- l’approvvigionamento di beni e servizi e l’assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione amministrativa del processo di vendita (ciclo attivo) e del processo di acquisto o di investimento (ciclo passivo);
- la gestione di incassi e pagamenti;
- la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la richiesta e la gestione di finanziamenti;
- la gestione dei tesseramenti di calciatori professionisti e non;
- la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato;
- la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di “fringe benefits” a favore di dipendenti;
- la vendita di sponsorizzazioni, eventi, posti premium e la gestione del ticketing (inclusa la gestione ed emissione di biglietti omaggio).

In aggiunta a ciò, debbono considerarsi “sensibili” ai fini del rischio di commissione del reato di corruzione tra privati tutte quelle attività aziendali nel cui ambito può manifestarsi l’occasione per la commissione del reato. Si ritengono dunque più specificatamente a rischio le seguenti attività:

- la vendita di sponsorizzazioni, eventi, posti premium;
- la negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali;
- la gestione delle trattative per la stipula dei contratti di prestazione sportiva;

POTENZA CALCIO S.p.A. - LE GEMME DI CALCIO POTENZA
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850

P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- la gestione dei rapporti con le altre società calcistiche, anche in occasione delle gare;
- la gestione dell'evento partita
- la gestione dei rapporti con le controparti contrattuali o con altre imprese, sebbene operanti in settori diversi da quello calcistico;
- la gestione dei rapporti con le controparti bancarie e assicurative;
- la gestione dei rapporti con gli analisti finanziari e società di rating;
- l'ottenimento di certificazioni e gestione dei rapporti con enti certificatori.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

-
-



3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di POTENZA CALCIO in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, il reato di corruzione tra privati; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico di POTENZA CALCIO.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che comportano rapporti con altre Società,

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

Con particolare riferimento ai processi “strumentali” alla corruzione in genere, già richiamati nella Parte Speciale 1 del Modello, i presidi di controllo adottati per ciascuno di tali processi sono da considerarsi pienamente mutuabili da quanto definito nelle medesime Parti Speciali o dalla regolamentazione interna ivi richiamata. Laddove POTENZA CALCIO potrebbe ricavare un indebita utilità o interesse, concedendo o promettendo – anche per interposta persona – denaro, omaggi o altra utilità, nei rapporti con:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori;
- qualsiasi soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di uno di essi. Inoltre, ai soggetti

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi, n. 179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850

P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- c) porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale richiamata nel successivo paragrafo 4;
- d) concedere o promettere denaro, abbonamenti o biglietti omaggio, altri tipi di omaggio, benefici o altra utilità a soggetti – come sopra menzionati – appartenenti a:
- controparti contrattuali, società o imprese concorrenti;
 - controparti bancarie o assicurative, al fine di ottenere, ad esempio, estensioni di linee di fido, minori covenants o condizioni maggiormente contrattuali favorevoli;
 - società di rating, al fine di ottenere giudizi particolarmente favorevoli a POTENZA CALCIO;
 - società di certificazione, al fine di ottenere la certificazione od il rinnovo della stessa, anche in assenza dei requisiti;
 - controparti nell'ambito dell'assegnazione / negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali (Lega Calcio, singole controparti negoziali), al fine di ottenere una ripartizione maggiormente favorevole a POTENZA CALCIO di diritti collettivi o condizioni contrattuali maggiormente favorevoli nella negoziazione di diritti individuali;
 - “buyer” di clienti / potenziali clienti, nell'ambito di negoziazioni per la vendita di sponsorizzazioni, altri diritti, ‘posti premium’ o eventi, al fine di ottenere condizioni contrattuali maggiormente favorevoli per POTENZA CALCIO;
 - direttori sportivi o altri soggetti che rappresentino una società calcistica, affinché favoriscano la conclusione di una operazione a condizioni economiche favorevoli per POTENZA CALCIO, oppure ostacolino una trattativa con altra società;
 - dirigenti, calciatori o allenatori di altra società per orientare un determinato risultato sportivo.



4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, sono state formalizzate specifiche procedure interne e norme aziendali volte a disciplinare gestione dei ricavi

- gli investimenti, sia in area sportiva che non
- la gestione di omaggi, sponsorizzazioni, liberalità
- la gestione dei pagamenti e della tesoreria
- l'approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.



5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.



POTENZA CALCIO S.R.L.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D. Lgs. 8
giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -10-

**Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni
mendaci all'Autorità Giudiziaria**



INDICE

PARTE SPECIALE -10-

1.	LA FATTISPECIE DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001)	3
2.	PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -10	3
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	3
4.	REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.....	4



1. LA FATTISPECIE DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001)

La Legge 116/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 la responsabilità amministrativa dell'ente rispetto al reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25-decies).

La suddetta fattispecie di reato, prevista dall'art. 377-bis c.p. punisce la condotta di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) è punita unicamente qualora realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -10-

I processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, nell' ambito operativo della società POTENZA CALCIO, sono i seguenti:

- gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società;
- gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati;
- monitoraggio dei contenziosi in corso e di quelli chiusi (rendicontazione periodica).

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850

P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ - 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di POTENZA CALCIO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di POTENZA CALCIO in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- ogni qualsivoglia condotta volta ad indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla Società;
- l'uso della forza fisica, della minaccia o dell'intimidazione ovvero la promessa o l'offerta di un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la Società;
- ~~l'erogazione di forme di liberalità o di altre utilità a dipendenti o ai terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e all'istruttoria per indurli a omettere dichiarazioni dovute all'autorità giudiziaria o a falsare le stesse.~~

POTENZA CALCIO S.p.A. e Viasa Calcio S.p.A. - Via S. Marco, 179 - 05500 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
189 18601
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ - 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

Per tutelare la Società rispetto al reato di “Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria”, si ritiene che i principi etico comportamentali declinati nel Codice Etico, unitamente alle prescrizioni previste dal paragrafo 4. Regole di condotta della Parte speciale 1, costituiscano un presidio adeguato degli specifici rischi connessi alla commissione del reato sopra menzionato.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

Inoltre, al fine di monitorare maggiormente il rischio che sia commesso il reato di cui all’Art. 377-bis c.p. la società ha introdotto le seguenti misure di controllo preventive:

- l’identificazione a priori dei soggetti deputati ad intrattenere rapporti con le competenti Autorità Giudiziali mediante l’assegnazione di procure e mandati alle liti nel caso di terze parti che rappresentano la Società;
- la sottoscrizione di accordi con professionisti legali per la gestione delle attività operative connesse ai contenziosi;
- la previsione di attività di reporting sullo status dei contenziosi eventualmente in essere da parte dei professionisti legali esterni;
- la definizione dei livelli autorizzativi necessari per procedere alla rappresentanza della Società durante il contenzioso.



5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza interviene di sua iniziativa o a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.



POTENZA CALCIO S.R.L.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D. Lgs.
8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -11-

**Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività
di giuoco o scommessa**

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



INDICE

PARTE SPECIALE -11-

1. I reati di “Frode in competizioni sportive” ed “Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa” [art. 25- <i>quaterdecies</i> del D.Lgs. 231/2001]	3
2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale - 11	3
3. Principi generali di comportamento	4
4. Regole specifiche di condotta	4
5. I controlli dell’Organismo di Vigilanza.....	4



- **Le fattispecie di reato di “Frode in competizioni sportive” ed “Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa” [art. 25-*quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001]**

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata il 16 maggio 2019, è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, del 18 settembre 2014.

L'articolo 5 della suddetta Legge ha introdotto nel D.lgs. 231/2001, l'articolo 25-*quaterdecies*, al fine di includere nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, le seguenti fattispecie di reato:

- **Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/89)**

La norma in esame punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo⁶.

- **Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4 L. 401/89) La norma in esame punisce chiunque:**

- a) eserciti abusivamente l'organizzazione di giochi o scommesse riservati allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero organizzi pubbliche scommesse su altre competizioni;
- b) organizzi o raccolga scommesse a mezzo di apparecchi vietati o per i quali sia sprovvisto dell'autorizzazione all'uso;
- c) venda biglietti o partecipi all'organizzazione abusiva di giochi o scommesse di Stati esteri;
- d) partecipi alle operazioni sopracitate mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo;
- e) svolga qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere.



2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE - 11-

I reati previsti dall'art. 25-*quaterdecies* sono configurabili nell'ambito dei rapporti, sia in Italia che all'estero, con altre società sportive, con singoli atleti e più in generale con tutti i soggetti che possano favorire o consentire condotte configurabili come frode in competizioni sportive o esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.

Con riferimento al reato di **frode in competizioni sportive**, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio sono i seguenti:

- a. gestione dei rapporti con le altre società calcistiche;
- b. gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- c. gestione dell'evento partita;
- d. gestione e concessione di omaggi e liberalità.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Con riferimento al reato di **esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa** si ritiene difficilmente ipotizzabile una sua concretizzazione nell'interesse o a vantaggio di POTENZA CALCIO. Peraltro, ipotetiche fattispecie di commissione del reato sarebbero riconducibili a comportamenti individuali, eventualmente tenuti fuori dagli ambiti di attività tipici di POTENZA CALCIO. Nondimeno, si ritiene, prudenzialmente, opportuno considerare il rischio potenziale, rimandando per i presidi di controllo a quanto già previsto dal Codice Etico e dal Regolamento di condotta tesserati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.



3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di POTENZA CALCIO in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;
- b) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, della normativa sportiva nazionale e dei regolamenti internazionali, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'organizzazione e alla gestione delle gare;
- c) astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive;
- d) offrire o promettere denaro, altra utilità o vantaggio (sia esso in forma diretta od indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati di altre società calcistiche, finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive;
- e) astenersi dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, calciatori o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara;
- f) tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi di sportività, nei rapporti con le altre società calcistiche, con i calciatori e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni sportive;
- g) astenersi dall'effettuare o accettare o dall'agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati a riceverle, sia non, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri e/o competizioni ufficiali cui POTENZA CALCIO partecipa e comunque

organizzati nell'ambito della F.I.E.A., della U.F.F.A. e della F.I.G.C. Come già indicato nel Codice Etico, tale prescrizione, prevista dall'esplicito divieto nel Codice di Giustizia Sportiva
POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 1601850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ - 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



per tutti i tesserati, soci e dirigenti, si deve intendere estesa a tutti i destinatari del presente Modello 231;

- h) astenersi dal porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale richiamata nel successivo paragrafo 4.

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento delineati dalla presente Parte Speciale e dal Codice Etico, sono previste e formalizzate specifiche procedure, regolamenti e norme aziendali aventi ad oggetto:

- a. gestione dei rapporti e adempimenti con la Pubblica Amministrazione;
- b. la gestione degli investimenti sportivi, con specifico riferimento al processo di selezione e gestione degli intermediari;
- c. la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- d. la condotta prescritta ai tesserati (“regolamento di condotta tesserati”).

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.



POTENZA CALCIO S.R.L.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D. Lgs.
8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -12-

Reati Tributari

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



INDICE

PARTE SPECIALE -12-

1. Le fattispecie di Reati Tributari [art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001]	3
2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -12	4
3. Principi generali di comportamento	5
4. Regole specifiche di condotta.....	7
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	7



1. Le fattispecie di Reati Tributari [art. 25-*quiquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001]

Nel mese di dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge n. 157/2019 avente a oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. La suddetta Legge ha introdotto nel D.lgs. 231/2001, l’articolo 25-*quiquiesdecies*, al fine di includere nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, le seguenti fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 74/2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”):

▪ **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2):**

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi;

▪ **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3):**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento ~~dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.~~

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

▪ **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8):**

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

▪ **occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10):**

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;

▪ **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11):**

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.



Successivamente, nel mese di luglio 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF), che, con l'art. 5 introduce diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto. In particolare, all'art. 25-*quinquiesdecies* vengono aggiunte le seguenti fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 74/2000:

- **dichiarazione infedele (art. 4):**

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente : a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni .

Ai fini dell'applicazione della norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali;

- **omessa dichiarazione (art. 5):**

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;

- **indebita compensazione (art. 10 - quater):**

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

L'ente potrà essere chiamato a rispondere dell'illecito derivante da questi ultimi tre nuovi reati tributari-presupposto solo al verificarsi delle seguenti condizioni indefettibili:

(i) il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;

(ii) il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



(iii) L'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro.

2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE - 12 -

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-*quinqüiesdecies* del D.Lgs 231/2001 i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito POTENZA CALCIO, sono i seguenti:

- Definizione e gestione delle politiche fiscali;
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Finanziaria;
- Gestione degli accordi transattivi e dei contenziosi di natura fiscale;
- Gestione delle partnership;
- Gestione degli adempimenti dichiarativi (IVA e IRES);
- Acquisti di beni, servizi e consulenze;
- Vendita di beni e servizi;
- Pagamento delle imposta tramite Modello F24;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Closing & Reporting;
- Archiviazione dei documenti contabili;
- Gestione delle attività di tesoreria e finanza;
- Gestione degli asset aziendali;
- Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- Selezione e assunzione del personale e dei collaboratori esterni;
- Gestione degli investimenti sportivi.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle Funzioni Aziendali che con lo stesso

POTENZA CALCIO SRL - VIA D. G. Marconi, 1791185100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850

P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di POTENZA CALCIO in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, i reati di cui all'art. 25-*quinqüiesdecies* del D.lgs. 231/01.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) perseguire una strategia fiscale ispirata a principi di onestà, correttezza e osservanza della normativa tributaria, nonché caratterizzata da comportamenti collaborativi e trasparenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dei terzi;
- b) operare sempre in conformità alla normativa tributaria, avvalendosi, in caso di dubbi interpretativi, di professionisti esterni e avviando, ove necessario, eventuali interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria;
- c) assicurare che tutti i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria siano gestiti da soggetti muniti di adeguati poteri, con l'eventuale supporto del consulente esterno;
- d) assicurare che tutti gli adempimenti fiscali siano gestiti da personale competente, eventualmente supportato dal consulente esterno;
- e) assicurare il monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;
- f) assicurare la verifica circa la correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali la tempestiva trasmissione delle dichiarazioni entro le scadenze prestabilite;
- g) assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa fiscale applicabile e con le disposizioni correlate (Agenzia Entrate, MEF, etc.), e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne;

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- h) mantenere un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento di trattative e rapporti negoziali con l'Amministrazione Finanziaria, così come nell'esecuzione di qualsiasi adempimento di legge o prescrizione dettata dalla stessa;
- i) valutare correttamente il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le azioni, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;
- j) gestire il patrimonio sociale coerentemente con la realtà organizzativa e di business di POTENZA CALCIO, che opera secondo principi di trasparenza e moralità;
- k) assicurare che ogni tipo di operazione straordinaria sia condotta dalla Società nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili;
- l) deliberare eventuali operazioni societarie straordinarie nel rispetto di tutte le procedure interne e di legge, e solo a fronte di adeguate analisi e valorizzazioni;
- m) coinvolgere la Funzione Taxation ed i consulenti fiscali di POTENZA CALCIO in tutte le fasi del processo di gestione delle operazioni straordinarie, al fine di integrare gli aspetti fiscali nella valutazione complessiva dell'operazione;
- n) rappresentare correttamente e tempestivamente i fatti di gestione nella contabilità;
- o) per ogni operazione contabile, conservare agli atti la documentazione di supporto che consente:
 - (i) l'agevole registrazione contabile; (ii) l'individuazione dei livelli autorizzativi; (iii) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi;
- p) far sì che ciascuna registrazione contabile rifletta esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito delle funzioni aziendali interessate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici;
- q) assicurare la correttezza e alla trasparenza delle operazioni di tesoreria e finanza;
- r) operare nel rispetto delle procedure aziendali, ed evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, occorre verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti attive e passive (fornitori, partner, altri collaboratori) al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività;
- s) garantire che ogni assunzione risponda ad effettive esigenze aziendali, nonché garantire la massima trasparenza nelle politiche retributive;

- t) attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850

P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



Inoltre, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- a) porre in essere operazioni che perseguono prevalentemente un vantaggio fiscale e non rispondono a logiche di business;
- b) porre in essere operazioni artificiose e/o non connesse con il business di POTENZA CALCIO, ma realizzate con lo scopo prevalente di ridurre la pressione fiscale;
- c) inviare all'Amministrazione Finanziaria documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;
- d) tenere condotte ingannevoli nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, ad esempio esibendo documenti incompleti o inesatti;
- f) effettuare operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l'impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;
- g) distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;
- h) porre in essere operazioni simulate o comunque operazioni di alienazione degli asset aziendali effettuate al solo scopo di sottrarre la società al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative;
- i) svolgere ogni attività comunque inerente al tesseramento, al trasferimento o alla cessione; della normativa applicabile;
- j) porre in essere operazioni verso soggetti residenti in paesi in black list;
- k) intrattenere rapporti commerciali con coloro per cui si ha il sospetto che compiano frodi tributarie, in particolare legate all'IVA;
- l) emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- m) effettuare acquisti che non trovino ~~riscontro in una~~ specifica e motivabile esigenza della Società;

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971
180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- n) riconoscere rimborsi spese di trasferta che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto dal proprio personale o per le quali non venga fornito un giustificativo fiscalmente valido.

4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento delineati dalla presente Parte Speciale e dal Codice Etico, sono previste e formalizzate specifiche procedure, regolamenti e norme aziendali aventi ad oggetto:

- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali e la redazione dell'informativa contabile verso la controllante;
 - la gestione della tesoreria;
- le attività operative della Direzione Administration, quali:
 - il controllo mensile dell'IVA e la relativa liquidazione;
 - la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, la dichiarazione annuale IVA e la comunicazioni dei dati delle fatture;
 - le dichiarazioni fiscali a mezzo dei modelli UNICO-IRES, IRAP e 770;
 - la spedizione dei modelli fiscali tramite Entratel e dei modelli f24 telematici e f24 on-line;
 - la gestione delle anagrafiche fornitori;
 - la registrazione e l'archiviazione delle fatture passive;
- la gestione dei ricavi da stadio;
- la gestione dei ricavi da marketing;
- la gestione dei ricavi da partnership;
- la gestione dei ricavi da merchandising;
- la gestione degli accessi logici e dei profili utente;
- la gestione degli accessi;
- la gestione dei rimborsi spese;

POTENZA CALCIO SRL - VIALE G. Marconi n.179 - 85100 Potenza
Email: amministrazione@potenzacalcio.eu / Pec: potenzacalcio@legalmail.it / Telefono +39 0971 180 1850
P.IVA/C.F. 01865090763 / REA PZ – 144369 / Codice SDI: KRRH6B9



- la selezione, assunzione e gestione del personale;
- la gestione degli investimenti in area sportiva.

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.